

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1442

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AMASIO, BIANCANI, BO, BOLDRINI, BORSARI, DI BENEDETTO,
MANENTI, NICOLETTO, ROSSI PAOLO MARIO**

Presentata il 6 giugno 1964

Ordinamento dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Opera nazionale invalidi di guerra costituisce, per la vastità dei compiti assistenziali che le sono attribuiti e per le dimensioni dell'assistenza prestata, oltre che per il valore morale di quei compiti, uno dei massimi tra gli enti assistenziali italiani.

Il bilancio di previsione dell'Opera per l'esercizio 1962-63 ha pareggiato in circa 10 miliardi, e basta tale cifra a definire l'importanza dell'Ente che è oggetto di questa proposta di legge. Un tale bilancio si basa quasi esclusivamente sul contributo statale, che, nel passato esercizio, fissato in 8.270.000.000 di lire, doveva essere poi integrato con un altro stanziamento di lire 1.162.000.000, e che per l'esercizio in corso, previsto in 8.600.000.000 di lire, è giudicato dai competenti del tutto insufficiente, giacché è facile prevedere la necessità di una ulteriore integrazione. Previsioni moderate e realistiche dell'attività dell'Opera fanno infatti ascendere il calcolo del contributo statale occorrente per un congruo sviluppo di attività nell'esercizio in corso a circa 11 miliardi. Il bilancio è tra quelli più contenuti nelle spese generali e del personale: le previsioni destinano alle erogazioni assistenziali circa il 77 per cento delle spese, divise in un 66 per cento circa per l'assistenza sanitaria ed in un 12 per cento per quella sociale.

Anche se i limiti invalicabili posti dalla assegnazione statale, e dipendenti dalle strutture e dalle condizioni generali del bilancio dello Stato, non consentono all'Opera quell'ulteriore ampliamento di attività e di assistenza che i fini istituzionali richiederebbero, le proporzioni in cui essa vi adempie, e la natura delle prestazioni che vi sono comprese, bastano a dare un'idea delle proporzioni e dell'importanza che l'Opera nazionale invalidi di guerra può giustamente rivendicare a se stessa.

L'azione dell'Opera — a tacere d'altro — si estende dall'assistenza sanitaria a quella rieducativa, di riadattamento alla vita proficuamente lavorativa per gli invalidi, ed a quella educativa dei figli di determinate categorie di invalidi, sino all'assistenza agli invalidi che, per la loro condizione, risultino incollocabili al lavoro e alla loro famiglia, nonché alla tutela giuridica degli invalidi che hanno capacità di proficuo lavoro nei confronti della legge che garantisce loro il diritto al collocamento.

Che un Ente di tali proporzioni, i cui fini istituzionali sono di così grave impegno e la cui attività così vasta (e gli uni e l'altra così pregni di responsabilità e verso lo Stato e verso le categorie, nobilissime e numerosissime, nel cui interesse l'azione dell'Opera è indirizzata), abbia un ordinamento del tutto rispondente alle sue funzioni e capace per le

sue caratteristiche di rispondere alle vaste responsabilità che gli incombono, è interesse primario dello Stato verso se stesso, e sua responsabilità verso la categoria interessata. Né questo ordinamento potrebbe dirsi adeguato all'importanza che gli è connaturale e alle responsabilità che gli sono proprie, se tra le sue caratteristiche mancasse quella della democraticità dell'ordinamento, con tutte le implicazioni di iniziativa, di controllo, di sensibilità che a questa caratteristica sono inerenti. Eppure, ancor oggi, in contrasto con gli sviluppi della nostra organizzazione statale, una tale democraticità non è riscontrabile nell'ordinamento giuridico dell'Opera nazionale invalidi di guerra, tuttora fondamentalmente regolato dal regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175.

L'ordinamento dell'O. N. I. G. e le sue vicende.

Istituita con la legge 25 marzo 1917, n. 481, sotto la denominazione di «Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra», l'Opera ebbe dapprima come organo direttivo un consiglio di amministrazione di 19 membri, il quale eleggeva il presidente, il vicepresidente ed il Comitato esecutivo nel proprio seno. Anche le fonti che designavano i membri del consiglio di amministrazione — nominati per decreto reale — erano tali da doversi riconoscere la caratteristica della rappresentatività e della democraticità all'iter formativo dell'atto sovrano di nomina. Questa struttura, precisata dal regolamento di esecuzione del 28 giugno 1917, rimase sostanzialmente invariata, anche dopo lo spegnersi del regime democratico, per molti anni.

Il regio decreto 18 novembre 1929, n. 2056, per altro — oltre a ridurre il numero dei membri del consiglio di amministrazione, e quindi la sua rappresentatività — vi apportò una sostanziale modificazione: tolse al consiglio di amministrazione la facoltà di eleggere il Presidente ed il Vicepresidente dell'Opera, la cui nomina demandò al potere esecutivo, disponendo che avvenisse per decreto reale. Un ulteriore passo su tale strada venne compiuto con regio decreto 18 agosto 1942, n. 1175, convertito poi in legge dalla legge 5 maggio 1949, n. 878, la quale si limitava a dare un avallo democratico all'atto legislativo che aveva quasi del tutto cancellata la caratteristica della democraticità dell'ordinamento dell'Ente.

Infatti, il decreto del 1942 — oltre alla opportuna istituzione di un Collegio sindacale dell'Opera, che è d'uopo conservare pressoché immutato — introduceva nell'ordinamento del-

l'Ente due modifiche, che gli toglievano quasi ogni residua caratteristica democratica. Da una parte aboliva il Comitato esecutivo, lasciando praticamente nelle mani del Presidente — nominato con decreto reale all'infuori del Consiglio di amministrazione, e quindi con scelta esclusivamente governativa — l'intera gestione dell'Opera, giacché il Consiglio di amministrazione per propria stessa natura e per la scarsa frequenza della sua convocazione, non poteva che limitarsi alle deliberazioni espressamente a esso deferite e ad una generica attività di orientamento, e non era certamente in grado di esercitare una continua azione di controllo e di indirizzo sull'attività presidenziale. Dall'altra aboliva la carica di Vicepresidente, disponendo che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente — o, peggio, per sua delega — le funzioni presidenziali fossero esercitate dal Direttore generale, e così creava una confusione — coerente con i principi politici allora vigenti, ma inammissibile in democrazia — tra gli organi amministrati e la burocrazia dell'Ente, sostanzialmente burocratizzandolo del tutto.

Confrontato con l'ordinamento che aveva retto l'Opera dal 1917 — e specialmente sino al 1929, data nella quale l'elezione del Presidente venne sottratta al Consiglio di amministrazione — l'ordinamento del 1942, oltre a ridurre anche formalmente la rappresentatività del Consiglio di amministrazione, perveniva, attraverso l'abolizione del Comitato esecutivo dei poteri presidenziali, a cancellare nella sostanza anche quel poco di rappresentatività che rimaneva nella forma, ed a trasformare l'Opera in un Ente burocratizzato, a gestione autoritaria, il cui ordinamento veniva ad essere perfettamente coerente con i principi politici che reggevano lo Stato nel 1942, ma altrettanto svuotato da ogni caratteristica democratica. Né, a conferire la caratteristica della democraticità a questo ordinamento burocratico-autoritario, una volta che la democrazia è tornata ad essere ispiratrice e sostanza del nostro ordinamento statale e del nostro vivere politico e sociale, poteva essere sufficiente che il decreto del 1942 venisse convertito in legge con un provvedimento legislativo del 1949!

L'esigenza di restituire all'ordinamento dell'Opera nazionale invalidi di guerra la caratteristica della piena rappresentatività e della democraticità, che sono ad un tempo inerenti alla sua natura ed ai principi che reggono la nostra vita civile, e che l'avevano contraddistinta al suo nascere e nella prima fase della sua feconda attività, è stata sempre

sentita dalle categorie interessate al funzionamento e all'attività dell'Ente. Tale esigenza è stata — più o meno completamente — l'ispiratrice di due disegni di legge intesi alla modifica dell'ordinamento dell'Ente: quello presentato al Senato della Repubblica dai senatori Palermo, Carelli e Mancinelli nel corso della II legislatura (313), e quello presentato alla stessa Assemblea il 21 ottobre 1958 (192) dai senatori Palermo, Carelli, Caleffi, Barbaro, Angelilli e De Luca, disegni di legge entrambi decaduti per la fine della legislatura durante la quale erano stati presentati.

La stessa esigenza — e la cura di realizzarla attraverso un riordinamento sostanziale dell'Ente, così da adeguare la struttura dei suoi organi centrali e di tutto il suo ordinamento non soltanto alle esigenze della rappresentatività democratica, ma anche a quella dello sviluppo della sua azione e di un adempimento più funzionale e meglio garantito dei suoi compiti — ha ispirato la presente proposta di legge.

Gli organi direttivi centrali.

L'esigenza di restituire agli organi centrali direttivi dell'Opera la piena rappresentatività, così da qualificare la sua amministrazione come democratica, sembra pienamente soddisfatta con le disposizioni di cui agli articoli da 4 a 10 di questa proposta di legge, i quali, del resto, sostanzialmente, si limitano a restaurare — con le revisioni marginali consigliate dallo scorrere del tempo e dell'acquisita esperienza — l'ordinamento dell'O. N. I. G. così come esso era prima della trasformazione burocratico-autoritaria dell'Ente. Elementi essenziali di questa restaurazione democratica sono: a) il ritorno all'elezione del Presidente da parte del Consiglio di amministrazione, e nel suo seno, al posto della sua nomina per atto di governo; b) la ricostituzione del Comitato esecutivo, che assicura collegialità al governo ordinario dell'Opera, e quindi limita i poteri del Presidente, lo assiste e controlla democraticamente nell'espletamento di così alta funzione; c) la restaurazione della carica di Vicepresidente, eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno, la cui presenza evita l'esorbitare delle attribuzioni del direttore generale oltre i limiti naturali della sua alta qualifica burocratica, mentre il restituirne i compiti entro questi limiti — senza menomare la figura — evita quella burocratizzazione degli organi direttivi che sarebbe incompa-

tibile con la restituzione ad essi di una piena ed effettiva democraticità. Né può dimenticarsi il valore del chiamare a far parte del Consiglio di amministrazione quattro membri del Parlamento in sua rappresentanza: ciò stabilisce un diretto rapporto tra le nostre sovrane Assemblee e l'Opera, rapporto che non solo sottolineerà la dignità dell'O. N. I. G., ma gioverà alla diretta conoscenza dei suoi problemi e bisogni.

Oltre che per motivi di funzionalità e di consultazione e collaborazione nell'azione unitaria di direzione e amministrazione dell'Ente, anche per adeguarsi alla norma dell'articolo 2405 del Codice civile, gli articoli 6 e 8 prevedono che i componenti del Collegio sindacale partecipino alle riunioni del Consiglio di amministrazione e possano partecipare a quelle del Comitato esecutivo.

Gli organi centrali non direttivi.

Se, nel disporre circa gli organi centrali direttivi, al fine di restituire loro piena rappresentatività e di restaurare così la democraticità dell'Opera, ci si è largamente ispirati a quello che era l'ordinamento dell'Ente nella sua prima fase, democratica, di vita e di attività — ordinamento che aveva sempre benissimo corrisposto alla propria funzione — la presente proposta di legge innova radicalmente, rispetto a quell'antico ordinamento ed anche rispetto a quello vigente, nel disporre circa gli organi centrali non direttivi, ma aventi funzioni di controllo o esecutive. Sono le accresciute dimensioni dell'Opera, e quindi l'accresciuta vastità, importanza e responsabilità della sua azione rispetto agli interessi degli invalidi ad essa affidati, che sembrano richiedere questo accrescimento nel suo ordinamento e nei suoi organi, di cui è causa e radice la stessa esperienza acquisita dalle reali esigenze e dal reale funzionamento dell'Ente.

In questo campo, anzitutto, l'ordinamento di cui alla presente proposta di legge, mantiene (articolo 11) il Collegio dei Sindaci come organo di controllo dell'attività amministrativa, con le stesse posizioni stabilite dal Codice civile per il Collegio dei Sindaci delle società per azioni. Il Collegio Sindacale era sconosciuto nel primitivo ordinamento dell'Opera, e vi venne introdotto con regio decreto legge 18 agosto 1942, n. 1175; ma è sembrato che esso corrisponda — date le dimensioni assunte dall'Ente — ad una giusta ed organica esigenza. Solo, pur mantenendo la funzione e la composizione del Collegio

dei Sindaci, quali sono nella legislazione vigente, la nostra proposta di legge ha creduto bene di precisare che di tale Collegio sia Presidente il membro di esso che è nominato in rappresentanza della Corte dei conti, e di stabilire che questi debba avere la qualifica di Magistrato, in servizio o in pensione, della Corte stessa. Ciò — che corrisponde, del resto, alla situazione di fatto — si ritiene di dover stabilire per legge onde avere una maggiore garanzia e per una più precisa attribuzione di compiti e di responsabilità corrispondente alla qualifica dell'organo e all'origine dei suoi componenti.

Rappresentano, invece, una innovazione introdotta dalla presente proposta nell'ordinamento dell'Opera, sia il Consiglio centrale medico-legale (art. 12) come il Consiglio centrale per il collocamento (art. 13).

Il Consiglio centrale medico-legale.

Il Consiglio centrale medico-legale è nato dalla convinzione dell'opportunità di un organo tecnico, altamente qualificato, di natura medico-legale, al centro dell'attività dell'Ente, considerato che questa attività partecipa largamente, anche nei suoi aspetti assistenziali, di quella natura. Nella sua composizione, ai tre membri del Consiglio di Amministrazione che sono (art. 5) « personalità di riconosciuta competenza tecnica nel campo sanitario, e precisamente un clinico medico generale, un fisiologo ed un ortopedico » — uno dei quali ha da essere eletto dal Consiglio centrale medico-legale suo Presidente, per meglio realizzare la complementarietà d'azione tra questo organo ed il Consiglio di amministrazione, e per porre nel seno di questo un autorizzato portavoce delle esigenze maturate in quello — si aggiungono altri quattro medici di alta qualifica professionale, in rappresentanza delle associazioni nazionali che raggruppano le categorie di invalidi assistiti dall'Opera, e quindi in rappresentanza di questi ultimi. Il Consiglio centrale medico-legale, in questa democratizzazione, sostanziale oltre che formale, dell'ordinamento dell'O. N. I. G. si pone così come un qualificato organo di propulsione e di consulenza tecnica che accresce la rappresentanza degli assistiti nella azione dell'Opera nel modo tecnicamente più proprio e qualificato.

A tale organo — la cui immissione nella struttura dell'Opera non potrà che risultare validamente positiva — il proposto ordinamento assegna alcuni compiti specifici. Oltre

a quelli di essere sentito nella elaborazione generale delle direttive di ordine assistenziale e sanitario, e di elaborare, anche di propria iniziativa, studi e proposte da sottoporre agli organi centrali competenti a deliberarne — due compiti che qualificano la natura e il prestigio del Consiglio — meritano di essere particolarmente sottolineati: quello di controllare la esecuzione ed applicazione delle direttive assistenziali e sanitarie riferendo i propri rilievi al Presidente dell'Opera — con il che si tende a garantire in quella esecuzione ed applicazione che le esigenze medico-legali, le quali hanno per natura un valore primario, prevalgano sempre sulle considerazioni burocratico-amministrative — ; quello di fungere da organo di seconda istanza, nell'interesse degli invalidi, per il controllo e la revisione dei responsi negativi dei collegi medici provinciali nei casi di cui agli articoli 26 e 27; e degli altri organi sanitari periferici dell'Opera: il che rappresenta una maggiore garanzia di esattezza e di giustizia, e tende ad assomigliare anche tale procedura a quella generale della legislazione pensionistica di guerra con le due istanze delle Commissioni mediche pensioni di guerra e della Commissione medica superiore. Né si può tralasciare, finalmente, l'altra attribuzione del Consiglio centrale medico-legale — che si elenca per ultima solo per motivi di tecnica legislativa, ma che rappresenta una delle più importanti e qualificanti attribuzioni del nuovo organo — di « essere inteso » dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo prima di prendere le deliberazioni loro attribuite circa la preparazione e l'approvazione del bilancio dell'Opera (art. 20); il che certamente accresce, e quantitativamente e qualitativamente, la garanzia della più vasta e qualificata corrispondenza dell'attività dell'Ente ai compiti che gli sono affidati dalla legge.

Il Consiglio Centrale per il collocamento.

Se il Consiglio centrale medico-legale corrisponde, così, ad un'esigenza interna dell'Opera rispetto ai compiti che le sono affidati dalla legge ed al crescere quantitativo e qualitativo della sua azione, il Consiglio centrale per il collocamento (art. 13) corrisponde primariamente ad un compito specifico che all'Opera è stato affidato dagli articoli 15 e 18 della legge 3 giugno 1950, n. 375 sul collocamento obbligatorio al lavoro degli invalidi di guerra che non risultino incollocabili, come modificati dalla legge

5 marzo 1963, n. 367; quello di controllare l'applicazione della legge e di tutelare il diritto degli invalidi nei confronti di pressioni intese ad assicurare particolaristici interessi con interpretazioni non esatte e non proprie della legge stessa.

Recita, nei suoi primi due commi, l'articolo 15 della legge citata: « Con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale le aziende, che per le speciali loro condizioni non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta, potranno essere parzialmente esonerate dall'obbligo dell'assunzione. Le relative domande dovranno essere presentate alle rappresentanze dell'Opera nazionale invalidi di guerra nella cui provincia l'azienda ha la sua sede principale, e su di esse la sede centrale dell'Opera, sentiti i Consigli direttivi di tutte le rappresentanze interessate di cui all'articolo 3 della presente legge dovrà esprimere il suo motivato parere ».

L'articolo 18 della stessa legge, al secondo comma, aggiunge, disponendo circa la denunce di occupazione delle aziende che abbiano sedi in più province: « Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, valutata in ogni singola provincia l'entità numerica dei mutilati ed invalidi disoccupati e le locali possibilità di occupazione, può, dopo avere udito il parere dell'Opera, eccezionalmente autorizzare, su loro motivata richiesta, le imprese private che svolgano la loro attività in più di una provincia, ad assumere nella provincia o nelle province indicate nella richiesta stessa un numero di invalidi e mutilati superiore a quello prescritto, portando l'eccedenza a compenso del minor numero di minorati assunti nelle altre ».

Ognuno vede, ad una attenta lettura di queste norme, la loro importanza strumentale per una corretta applicazione della legge sull'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro, e la ragione e l'importanza del controllo affidato all'Opera a che tale correttezza di applicazione sia sempre effettuata, e tutelato con essa il diritto al lavoro degli invalidi; senza di che non avrebbero ragione d'essere né i pareri richiesti alle rappresentanze provinciali dell'O. N. I. G., né il conclusivo parere deferito alla sua sede centrale, parere che si inserisce come momento essenziale e determinante della pratica amministrativa dell'autorizzazione emessa dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Ma ognuno che abbia nozione dell'esperienza in materia può altresì immaginare quali interessi possano

incontrarsi in tali pratiche, e come spesso, nello scontro tra interessi contrapposti, quello dell'invalido a conseguire praticamente il lavoro, astrattamente assicuratosi dalla legge, sia il più difficile da tutelare, specie se la pratica rimanga quasi esclusivamente affidata all'anonimato, e quindi alla scarsa responsabilità di una catena di uffici burocratici.

Onde, per meglio qualificare la determinazione e la responsabilità del parere, e quindi per assicurare meglio la corretta applicazione della legge sul collocamento e la tutela dei primari diritti degli invalidi, nonché per sottrarre all'anonimato burocratico un compito spesso delicato e talvolta imbarazzante, sembra adeguato provvedimento il dotare l'O. N. I. G. di un organo collegiale, esplicitamente responsabile e pienamente rappresentativo, specificatamente preposto allo studio definitivo delle pratiche e alla formulazione del parere.

E, nell'importanza del parere (anche se non formalmente vincolante) nell'*iter* del provvedimento amministrativo — importanza determinante che si evince da una approfondita interpretazione delle leggi n. 375 del 1950 e n. 367 del 1963 — ha la propria ragion d'essere la legittimazione ad agire conferita all'Opera dall'articolo 14 di questa proposta.

Creato così l'organo per una funzione di grave responsabilità attinente all'Opera, e creato secondo la maggiore pertinenza a tale funzione, è sembrato ovvio aggiungere che « in relazione a tale compito specifico, il Consiglio centrale per il collocamento attende a tutto quanto sia pertinente agli scopi e all'attività dell'Opera in relazione al collocamento al lavoro degli invalidi compresi nella sua sfera di attribuzione ». Si dà così maggior respiro, ed un organo più proprio, ad una sfera di attività che — anche prescindendo dalle attribuzioni specifiche di cui agli articoli 15 e 18 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e successive modificazioni — rientra naturalmente tra gli scopi ed i compiti propri dell'Opera.

Gli organi periferici ed il personale.

Sistemato così l'ordinamento centrale dell'Opera in modo adeguato alle esigenze di democraticità e di funzionalità cui la sua revisione vuole corrispondere, pochi aggiornamenti apporta la nostra proposta di legge all'ordinamento dei suoi organi periferici ed a quello del personale; ma di essi sembra opportuno che la relazione dia qualche cenno.

Sul tema dell'organizzazione periferica dell'Opera, l'articolo 15 non si limita a mutare il nome delle sue rappresentanze provinciali in quello — che sembra più adeguato — di Direzioni provinciali, ma provvede a definirne i Comitati provinciali secondo una qualificazione democratica ed una funzionalità corrispondenti sostanzialmente a quelle degli organi centrali direttivi.

È da notarsi per i Comitati provinciali — a differenza di quel che avviene per gli organi centrali — la previsione della nomina di competenti supplenti, uno per ciascun titolare, il che si giustifica proprio per assicurare a questi organi, in ogni loro atto, e malgrado il ristretto numero dei loro componenti, la piena rappresentatività degli elementi che sono chiamati a costituirli. Con struttura simile a quella prevista per le direzioni provinciali, l'articolo 16 prevede l'istituzione di direzioni all'estero, ove il Consiglio di amministrazione ritenga opportuno disporre. Per questo, quanto alla designazione dei componenti del Comitato, i poteri attribuiti dall'articolo 15 al Prefetto ed al Medico provinciale vengono correttamente deferiti al Console d'Italia competente per territorio, mentre è sembrato più cauto e rispondente a possibili circostanze di fatto deferire la designazione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra e dell'Unione nazionale mutilati per servizio agli organi esecutivi nazionali delle organizzazioni stesse; il che, se nulla toglie alla rappresentatività dei designati, ne consente certamente una più qualificata selezione.

Anche in tema di ordinamento del personale dell'Opera — strumento anch'esso efficiente della sua azione — poche sono le innovazioni sull'ordinamento vigente. Si richiama l'attenzione sull'articolo 17, comma quarto e quinto, che corrispondono sostanzialmente all'articolo 2 della proposta di legge n. 20 dell'onorevole Lucchesi, norma che non soltanto corrisponde ad una sentita esigenza del personale stesso, ma corrisponde ancor più ad una esigenza di giustizia. La parificazione del trattamento economico, a qualsiasi titolo, del personale dell'Opera a quello del personale dello Stato di pari categoria e qualifica sembra una logica conseguenza della natura e dei compiti dell'O. N. I. G., nonché della sua struttura.

Sull'attività dell'Opera.

Quasi nulla la presente proposta di legge, se non aggiornamenti di dettaglio, innova

quanto all'attività dell'Opera e ai suoi rapporti con altri enti, associazioni e comitati nello stesso specifico campo dell'assistenza.

Va, peraltro, sottolineata la più esatta formulazione — vuoi dal punto di vista sostanziale, vuoi da quello della tecnica legislativa — dell'articolo 24 della proposta di legge nei confronti dell'articolo 11 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, che rispecchia la stessa materia.

Meritano anche una segnalazione in questa sede gli articoli 26 e 27 e l'articolo 28.

I primi due, che dispongono il giudizio medico-legale del Collegio medico-provinciale per gli invalidi di guerra o loro assimilati che intendano riprendere il posto di lavoro occupato precedentemente all'evento invalidante, prevedono, nella nuova formulazione, la possibilità, per l'invalido che abbia ricevuto un giudizio negativo, di ricorrere in seconda istanza al Consiglio centrale medico-legale, di nuova istituzione, per ottenerne la revisione. È sembrato opportuno e giusto, costituendosi il nuovo organo centrale di così alla qualificazione medico-legale, attribuirgli anche questa funzione, la quale consente di dare alla materia quella possibilità della doppia istanza che sembra naturale in ogni procedura giudicante.

Le disposizioni di questi due articoli (26 e 27) potrebbero essere giudicate superflue secondo il voto più profondo e comune che non si debbano più soffrire gli orrori e i dolori di una guerra, voto che è particolarmente vivo nell'animo degli invalidi che di quei dolori e di quegli orrori conservano nelle proprie carni la martoriata testimonianza. Ma il conservare e l'aggiornare questi due articoli corrisponde non soltanto ad una rigorosa esigenza di completezza legislativa e di tecnica giuridica, sibbene anche alla volontà che, se per fatale corso di eventi o per tragico ripetersi di errori, il deprecato male tornasse ad incombere, gli strumenti giuridici fossero il più possibile pronti a proteggerne i colpiti giovandosi di tutta la sofferta esperienza dei padri.

L'articolo 28 dispone, ponendo una eccezione alle norme generali sull'assistenza malattia, che gli enti che la esercitano in favore di lavoratori di qualsiasi categoria « non applicheranno, nei confronti degli invalidi assistiti dall'Opera, il termine massimo di 180 giorni posto dalle norme in vigore quale limite massimo per l'assistenza continuativa agli affetti da malattie croniche ».

Eccezione, questa, alle norme generali sull'assistenza malattia, ma eccezione perfettamente logica e giustificata nel nostro caso

perché essa è accettazione piena della realtà e delle leggi della terapeutica, le quali richiedono che a infermità continua corrisponda assistenza continua, cosicché quello che potrebbe sembrare un privilegio sancito per gli invalidi assistiti dall'Opera, è invece soltanto l'applicazione ad essi di una norma che dovrebbe ispirare tutta la politica e la legislazione assistenziale, perché alla continuità dell'infermità cronica non si può terapeutica-mente rispondere che con la ininterrotta continuità dell'assistenza.

Il riconoscimento delle leggi terapeutiche e medico-legali è, e deve essere, caratteristica e presidio dell'assistenza prestata dall'Opera agli invalidi confidati dallo Stato alla sua azione, e lo è anche nel caso dell'articolo 28.

Del resto, tutto lo spirito e la lettera di questo aggiornamento dell'O. N. I. G. sono diretti non soltanto a conferire democraticità, e quindi migliore e maggiore rappresentatività alle strutture dell'Opera e a meglio garantirne la piena funzionalità, ma anche a garantirla soprattutto in questo campo della sua aderenza alle regole terapeutiche, perché è

essenziale che, nell'attività di un Ente quale è questo per origine, per determinazione o per organizzazione, sia curata ed assicurata la prevalenza dei concetti tecnico-medico-assistenziali sulla esigenza meramente economico-amministrativa. Giacché, ogni volta che questa prevalenza non si realizzi, sono il fine dell'Opera e la volontà della legge che non si realizzano.

Nel farsi sostenitori delle esigenze prospettate nella presente proposta di legge i presentatori si sono esclusivamente e fedelmente richiamati alle proposte elaborate dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, cui essi in maggioranza si onorano di appartenere. Ne consegue che l'approvazione della presente proposta di legge — in quanto richiesta unanimemente dalla categoria interessata — oltre che corrispondere all'ormai indilazionabile esigenza di aggiornamento dell'O. N. I. G., va intesa come un doveroso ed atteso atto di giustizia e di omaggio dei pubblici poteri e della Nazione verso l'intera, benemerita famiglia dei mutilati ed invalidi di guerra.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

DELL'OPERA E DEI SUOI COMPITI

ART. 1.

L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, ha la sede centrale in Roma, ed è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sono compiti dell'Opera, nei riguardi degli invalidi di guerra:

1°) l'assistenza sanitaria, ortopedica e protetica, in quanto non sia stata compiuta dall'Amministrazione militare e sia resa necessaria da successivi bisogni dell'invalido;

2°) l'assistenza morale e la preparazione alla rieducazione dell'invalido, con particolare riguardo alla ricostruzione della sua personalità ed al suo reinserimento nella vita sociale e lavorativa;

3°) l'assistenza sociale degli invalidi, curandone la istruzione generale e professionale, al fine di rieducarli, preferibilmente alla loro antica professione agricola ed operaia, o di educarli ad una nuova rispondente alle loro attitudini e condizioni sociali ed economiche, ed alle condizioni e risorse di lavoro delle località in cui risiedono;

4°) l'assistenza materiale, quando sia resa necessaria dalle condizioni peculiari degli invalidi, collocandoli anche presso Istituti di ricovero;

5°) il collocamento al lavoro degli invalidi;

6°) l'assistenza giuridica, quando le condizioni personali dell'invalido non lo mettano in grado di far valere le sue ragioni; o quando debba essere assoggettato a tutela o curatela. Nei riguardi degli invalidi minorenni, ed eventualmente dei figli minorenni degli invalidi, o di quelli che si trovino nella incapacità assoluta a lavoro proficuo, l'Opera nazionale ha tutte le attribuzioni e le facoltà stabilite per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

7°) l'assistenza specifica agli invalidi i quali, per gli esiti della invalidità, abbiano bisogno di cure climatico-termali e tutti quei provvedimenti di protezione, di vigilanza, di controllo, che riguardano l'applicazione della presente legge ed ogni altra disposizione a favore degli invalidi di guerra.

ART. 2.

Sono considerati invalidi di guerra, agli effetti della presente legge, i militari e tutti coloro che siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità al lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate per servizi di guerra o, comunque, per un fatto di guerra.

Sono, altresì, considerati invalidi di guerra i militari la cui invalidità sia stata determinata da infortunio subito in servizio attinente alla guerra.

La dichiarazione di invalidità, anche per i non militari ai quali siano applicabili le disposizioni sulle pensioni di guerra, sarà fatta secondo queste disposizioni, e a norma di esse verranno regolate e risolte le controversie relative.

ART. 3.

L'O. N. I. G. estende la propria azione — con i limiti determinati dalle leggi che riguardano tali categorie — all'assistenza alle vittime civili di guerra, ed a quella agli invalidi per servizio.

TITOLO II.
DEGLI ORGANI CENTRALI
DELL'O. N. I. G.

ART. 4.

Sono organi centrali direttivi dell'Opera:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Comitato esecutivo;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente.

Tali organi durano in carica quattro anni. In caso di sostituzione di qualcuno dei loro membri, il nuovo componente dura in carica sino alla scadenza regolare dell'organo. Tutte le cariche possono essere riconfermate.

Le norme di cui al comma precedente si applicano anche al Collegio dei sindaci di cui all'articolo 11, al Consiglio centrale medico-legale di cui all'articolo 12, ed al Consiglio centrale per il collocamento di cui all'articolo 13.

ART. 5.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto da diciannove membri così scelti:

a) quattro membri del Parlamento di cui: due del Senato e due della Camera dei deputati:

b) tre membri scelti fra persone di riconosciuta competenza tecnica nel campo sanitario e precisamente: un clinico medico generale, un fisiologo ed un ortopedico;

c) sei funzionari dello Stato designati rispettivamente:

uno dalla Presidenza del Consiglio dei ministri,

uno dal Ministero della Sanità,

uno dal Ministero della Difesa,

uno dal Ministero dell'Interno,

uno dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale,

uno dal Ministero del Tesoro;

d) quattro invalidi di guerra designati dal Comitato centrale dell'Associazione fra mutilati ed invalidi di guerra;

e) un invalido civile di guerra designato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

f) un invalido per servizio designato dall'Unione nazionale mutilati per servizio.

ART. 6.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria ogni quattro mesi, ed in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il presidente, oppure lo richiedano almeno quattro dei suoi membri con lettera motivata che ne indichi l'ordine del giorno.

La riunione deve aver luogo entro dieci giorni dalla richiesta di convocazione.

È di competenza del Consiglio di amministrazione il deliberare circa:

1°) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

2°) l'acquisto dei beni stabili o l'accettazione dei lasciti che importino aumento di patrimonio o delle donazioni;

3°) la trasformazione o diminuzione di patrimonio;

4°) l'istituzione e la soppressione delle direzioni provinciali ed all'estero dell'Opera;

5°) le azioni da promuovere o da sostenere in giudizio;

6°) il regolamento del personale e quello dei servizi della Sede centrale o delle direzioni provinciali;

7°) i provvedimenti di carattere generale da adottare in rapporto agli enti pubblici, alle associazioni, ai comitati ed istituti, che hanno per iscopo l'assistenza degli invalidi di cui agli articoli 2 e 3;

8°) la delega, e la eventuale revoca, a ciascuno degli enti, delle associazioni, dei comitati ed istituti suddetti. delle attribu-

zioni contemplate dall'articolo 4 della presente legge;

9°) la concessione di sussidi a favore degli enti, comitati ed istituti indicati nel successivo articolo 23, lettera a) e b).

Il Consiglio di amministrazione delibera anche su eventuali altri argomenti proposti dal Presidente e da almeno quattro dei suoi membri.

I componenti del Collegio sindacale partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione.

ART. 7.

Il Comitato esecutivo è eletto nel proprio seno dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza semplice, ed è composto:

- a) dal Presidente da eleggersi a norma dell'articolo 9, primo comma;
- b) dal Vice Presidente;
- c) da altri cinque membri scelti: uno fra quelli di cui all'articolo 5, lettera b); il rappresentante del Ministero del Tesoro di cui all'articolo 5, lettera c); due tra quelli di cui all'articolo 5, lettera d); uno tra quelli di cui all'articolo 5, lettera e) e f).

ART. 8.

Il Comitato esecutivo si riunisce in seduta ordinaria una volta ogni mese, ed in seduta straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente.

Sono compiti del Comitato esecutivo:

- 1°) preparare il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- 2°) accettare lasciti e doni non modificanti il patrimonio;
- 3°) creare speciali comitati assistenziali;
- 4°) nominare e revocare i delegati speciali ed i direttori provinciali dell'Opera, nonché quelli preposti alle direzioni all'estero;
- 5°) deliberare la concessione di sussidi a Enti e associazioni;
- 6°) adottare i provvedimenti di assistenza per i singoli invalidi.

I componenti del Collegio dei sindaci possono partecipare alle sedute del Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo può prendere, in via di urgenza, le delibere di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ad ottenere, nella prima riunione successiva, la ratifica.

ART. 9.

Il Presidente viene eletto nel proprio seno dal Consiglio di amministrazione. Per la sua elezione occorrono tredici voti; dopo il terzo

scrutinio infruttuoso, è sufficiente il voto favorevole della metà più uno dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio di amministrazione a maggioranza semplice.

ART. 10.

Il Presidente rappresenta l'Opera, ne dirige l'attività e ne è responsabile. Egli, in particolare:

- a) rappresenta in giudizio l'Opera;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo;
- c) può prendere in via di urgenza le delibere di competenza del Comitato esecutivo, salvo ad ottenerne, nella prima riunione successiva, la ratifica.

Il Presidente può delegare i propri poteri, per speciali incarichi particolarmente indicati nell'atto di delega al Vice Presidente o ad altri membri del Comitato esecutivo.

Il Vice Presidente sostituisce ordinariamente il presidente in tutte le sue attribuzioni quando questi sia assente, e può ricevere dal presidente la delega generale a sostituirlo per periodi non superiori ai tre mesi e non immediatamente successivi.

ART. 11.

Il Collegio dei sindaci è composto da tre membri ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. I tre membri vengono scelti in rappresentanza della Corte dei conti, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del Tesoro.

Il Collegio dei sindaci ed i suoi membri esercitano le funzioni stabilite dal Codice civile per il Collegio dei sindaci delle società per azioni, in quanto applicabili.

È Presidente del collegio dei sindaci il membro di esso nominato in rappresentanza della Corte dei conti, il quale deve avere la qualifica di Magistrato, in servizio o in pensione, della stessa Corte.

ART. 12.

È costituito un Consiglio centrale medico-legale dell'Opera composto dai tre membri del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 5, lettera b), e da altri quattro medici, che abbiano la qualifica di libero docente o di primario in ospedale civile di prima classe, designati: due dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, uno dall'Associa-

zione nazionale vittime civili di guerra e uno dall'Unione nazionale mutilati per servizio.

Il Consiglio centrale medico-legale elegge nel proprio seno, a maggioranza semplice, il proprio Presidente, scegliendolo fra i tre suoi componenti che sono membri del Consiglio di amministrazione dell'Opera.

Il Consiglio centrale medico-legale è organo consultivo nei confronti degli organi centrali direttivi dell'Opera e di accertamento per quanto gli compete. Esso, in particolare; *a)* deve essere sentito nella elaborazione delle direttive generali d'ordine assistenziale e sanitario; *b)* elabora, anche di propria iniziativa, studi e proposte da sottoporre agli organi centrali competenti a deliberarne; *c)* deferisce al Presidente i propri rilievi circa l'esecuzione ed applicazione delle direttive assistenziali e sanitarie; *d)* giudica sui ricorsi presentati dagli invalidi avverso le decisioni dei Collegi medico-provinciali ai sensi degli articoli 26 e 27 nonché avverso le decisioni prese dagli organi periferici dell'Opera in materia di constatazioni sanitarie per l'assegnazione degli invalidi a cure o ad assistenze specifiche.

Il Collegio centrale medico-legale si riunisce di regola una volta al mese ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente dell'Opera, il Presidente del Collegio, oppure lo richiedano almeno due dei suoi membri.

ART. 13.

È costituito un Consiglio centrale per il collocamento, nominato con deliberazione del Consiglio di amministrazione, e presieduto dal Presidente dell'Opera, il quale può delegare a sostituirlo un componente del Comitato esecutivo. Esso è composto da:

a) due componenti del Consiglio di amministrazione di cui alla lettera *c)* dell'articolo 5, nominato in rappresentanza del Ministero della Sanità e del Ministero del Lavoro e Previdenza sociale;

b) due componenti in rappresentanza delle categorie dei datori di lavoro, scelti uno su designazione della Confederazione generale dell'industria italiana ed uno su designazione della Confederazione generale per il commercio e il turismo, oppure, qualora le dette designazioni non pervenissero entro i 45 giorni dalla data della loro richiesta, scelti dal Consiglio di amministrazione tra i privati datori di lavoro, uno dell'industria ed uno del commercio, che abbiano aziende con almeno 50 dipendenti:

c) quattro membri in rappresentanza degli invalidi designati: due dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, uno dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra ed uno dall'Unione nazionale mutilati per servizio.

Il Consiglio centrale per il collocamento si riunisce almeno una volta al mese ed ha, per compito specifico, la formulazione dei pareri da comunicarsi al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, deferiti all'Opera dagli articoli 15 e 18 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e successive modificazioni, e da adottarsi sulla base degli elementi forniti dalle Direzioni provinciali dell'Opera competenti per territorio.

In relazione a tale compito specifico, il Consiglio centrale per il collocamento attende a tutto quanto sia pertinente agli scopi e all'attività dell'Opera in relazione al collocamento al lavoro degli invalidi compresi nella sua sfera di attribuzioni.

ART. 14.

Contro il decreto emesso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale che sia difforme dal parere emesso dal Consiglio centrale del collocamento, l'Opera è legittimata ad agire con proprio ricorso al Consiglio di Stato.

La presidenza dell'Opera curerà la pubblicazione trimestrale dei pareri emessi dal Consiglio centrale del collocamento, corredati dei dati forniti dalle Direzioni provinciali.

TITOLO III.

DEGLI ORGANI PERIFERICI
DELL'O. N. I. G.

ART. 15.

A cura e sotto le direttive dei suoi organi centrali direttivi, l'Opera nazionale invalidi di guerra è organizzata su tutto il territorio nazionale in Direzioni provinciali.

Ciascuna Direzione provinciale è diretta da un Comitato provinciale composto dal Direttore provinciale — nominato dal Comitato esecutivo dell'Opera — che lo presiede, da un medico nominato dal medico provinciale, da un membro nominato dal Prefetto e da altri quattro membri nominati, attraverso le competenti rappresentanze provinciali, due dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, uno dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra e uno dalla

Unione nazionale mutilati per servizio. Per ciascuno di essi membri viene altresì designato un supplente, il quale partecipa alle riunioni in caso di assenza del rispettivo membro titolare.

Le direzioni provinciali dell'Opera curano le attività dell'Opera nel territorio della provincia. I loro componenti — salvo il Direttore provinciale — durano nell'incarico un biennio e possono essere riconfermati per i bienni successivi.

ART. 16.

Il Consiglio di amministrazione dell'Opera potrà disporre, quando ne ravvisi l'opportunità, la istituzione di Direzioni all'estero, con giurisdizione territoriale da determinarsi nella delibera che le istituisce.

In tali casi i membri del Comitato locale di cui all'articolo precedente che, secondo detto articolo, dovrebbero essere nominati dal Prefetto e dal medico provinciale, sono nominati dal Console d'Italia competente per territorio, ed i membri in rappresentanza delle associazioni sono nominati dagli organi esecutivi nazionali delle associazioni stesse.

Anche per i membri delle direzioni all'estero vengono designati membri supplenti la cui durata nell'incarico è regolata dal precedente articolo.

TITOLO IV.

DEL PERSONALE E DEL BILANCIO DELL'O. N. I. G.

ART. 17.

L'Opera nazionale provvede ai servizi della Sede centrale e delle Direzioni provinciali ed all'estero mediante un proprio personale di ruolo.

La dotazione organica, le norme di assunzione e di stato giuridico, il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di previdenza di detto personale, compreso il Direttore generale, sono stabilite da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Il Direttore generale ha il primo grado nel ruolo del personale dell'Opera, è preposto a capo degli uffici tecnici ed amministrativi, risponde del loro andamento agli organi centrali direttivi, e partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione, nonché a quelle del Comitato esecutivo con voto consultivo.

Il trattamento economico, a qualsiasi titolo, del personale dell'Opera, è uguale a quello dei dipendenti civili dello Stato di pari categoria e qualifica.

L'Opera iscrive il proprio personale alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali a norma dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379. Per il personale di ruolo che non sia iscritto alla Cassa, restano applicabili le disposizioni sul fondo di previdenza dell'Opera. Il fondo di ogni dipendente sarà rivalutato anno per anno con le modalità stabilite dalla legge 7 febbraio 1951, n. 72.

Il Direttore generale e gli altri impiegati, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali.

ART. 18.

È data facoltà all'Opera di valersi degli organi dipendenti dalle singole amministrazioni dello Stato, previa intesa con le rispettive amministrazioni centrali.

Sempre che potranno essere forniti all'Opera funzionari delle Amministrazioni dello Stato, essi vi saranno assegnati in posizione di comando e in tal caso, dovranno rimanere vacanti nel ruolo del personale dell'Opera i posti da essi occupati.

ART. 19.

Nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio verrà annualmente stanziato, in apposito capitolo, un contributo a favore dell'Opera nella somma che sarà ritenuta necessaria per sopperire ai fini indicati dalla presente legge, tenendo presenti le impostazioni del bilancio presentato dal Consiglio di amministrazione dell'Opera.

L'Opera, oltre al contributo statale di cui al comma precedente, potrà disporre dei fondi che ad esse perverranno per lasciti, donazioni o per contributi di altri istituti o di privati.

ART. 20.

Nell'impostare il proprio bilancio per quanto concerne lo adempimento delle finalità di cui ai numeri 1, 2, 3 e 7 dell'articolo 1, il Consiglio di amministrazione consulterà il Consiglio centrale medico-legale onde corrispondere alle esigenze medico-legali e tecnico-medico-assistenziali che sono pertinenti all'adempimento delle finalità stesse.

ART. 21.

L'esercizio annuale dell'Opera ha inizio e termine nelle stesse date nelle quali ha inizio e termine l'esercizio finanziario dello Stato.

Il bilancio comprende la previsione delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio cui si riferisce, nonché l'avanzo e il disavanzo degli esercizi precedenti.

Il conto consuntivo comprende: le entrate di competenza accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, le spese di competenza accertate, pagate o rimaste da pagare; la gestione dei residui attivi e passivi dei precedenti esercizi e il conto totale dei residui che si trasferiscono all'esercizio successivo.

Negli atti contabili di cui ai due commi precedenti, ed in genere in tutti i documenti contabili dell'Opera, sarà evidenziata la destinazione di ciascuna entrata o spesa di natura assistenziale, alle categorie assistite cui essa è pertinente.

Al conto consuntivo è allegato il conto patrimonio dimostrante la consistenza del patrimonio dell'Opera all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni avvenute durante l'esercizio e la consistenza alla fine dell'esercizio stesso.

Agli effetti della riscossione delle entrate, accertate entro il termine di ciascun esercizio, e della liquidazione e pagamento delle spese, impegnate entro la stessa data, la chiusura del conto è protratta fino ad un mese dall'inizio dell'esercizio successivo.

ART. 22.

L'Opera Nazionale, e le istituzioni con essa collegate erette in Enti morali che hanno per iscopo principale l'assistenza agli invalidi di guerra, non sono soggette alla legge e a regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza: sono, però, estese ad esse tutte le disposizioni di favore vigenti per dette istituzioni.

L'Opera Nazionale e le istituzioni suddette saranno esenti da qualsiasi tributo fondiario erariale, regionale, provinciale, o comunale.

Tutte le liberalità disposte, sia per atto tra vivi che per ultime volontà, a favore dell'Opera e delle istituzioni medesime, saranno altresì esenti da qualsiasi tassa o diritto.

Per l'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti o donazioni da parte dell'Opera e delle altre istituzioni legalmente riconosciute aventi per iscopo l'assistenza

degli invalidi di guerra, si applicano le disposizioni del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1442 e successive modificazioni, e le dette operazioni sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

L'Opera è altresì ammessa al godimento della franchigia postale, telegrafica e telefonica secondo le norme e con le limitazioni stabilite per gli uffici pubblici.

TITOLO V

DELL'ATTIVITÀ DELL'OPERA

ART. 23.

All'azione dell'Opera concorrono:

a) gli Enti pubblici, Associazioni, Comitati ed Istituti che hanno per iscopo la protezione, la rieducazione professionale, il ricovero, o, comunque, l'assistenza degli invalidi di guerra;

b) le Amministrazioni o gli Enti che hanno scopo di istruzione, ricovero, o, comunque, assistenza in genere e gli Enti che hanno per iscopo la cura degli infermi;

c) i Ministeri del Lavoro e Previdenza sociale e della Sanità attraverso i loro organi.

ART. 24.

Sono sottoposti alla vigilanza e tutela dell'Opera pur conservando piena autonomia di gestione, gli Enti, le Associazioni ed i Comitato di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, escluse le Associazioni a carattere combattentistico erette in Ente morale e come tali direttamente sottoposte alla vigilanza della Presidenza del Consiglio.

Gli Enti, Associazioni e Comitati di cui al presente articolo — con le eccezioni previste dal comma precedente — devono sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Opera:

a) regolamenti;

b) bilanci di previsione e conti;

c) trasformazione ed alienazione del patrimonio.

L'Opera può disporre ispezioni ed inchieste sulla gestione degli Enti di cui sopra, e, in caso di gravi irregolarità, proporre al Prefetto o alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seconda che riguardino una sola o più province, lo scioglimento dell'Amministrazione.

ART. 25.

L'acquisto dei beni stabili e l'accettazione di lasciti e donazioni da parte dell'Opera sono autorizzati — su richiesta del Presidente a seguito di deliberazione dell'organo competente ai sensi degli articoli 6 e 8 — con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Prefetto della Provincia interessata secondo che l'acquisto dei beni e l'accettazione dei lasciti e delle donazioni concernano gli invalidi di guerra in genere di tutta la Repubblica o di più province, oppure quelli di una sola provincia, osservate le norme di cui al regolamento 26 giugno 1896, n. 361, per la esecuzione della legge 21 giugno 1896, n. 218, e successive modificazioni.

Analogamente si provvede per le istituzioni aventi per fine l'assistenza agli invalidi.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o quello del Prefetto sono rispettivamente inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel foglio degli annunci legali della Provincia.

ART. 26.

L'idoneità degli invalidi a riprendere servizio negli uffici pubblici nei quali già si trovavano all'atto della loro chiamata alle armi per la guerra e, per i non militari, al momento del fatto di guerra che ha determinato la loro lesione è, in caso di contestazione, accertata dal collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e successive modificazioni.

L'invalido riconosciuto idoneo è invitato dall'Amministrazione ad occupare il posto che prima copriva o altro di grado corrispondente adatto alle sue condizioni fisiche, e qualora egli non aderisca a tale invito, è considerato rinunciatario salvo il trattamento che possa eventualmente competergli in base alle norme vigenti in materia.

L'invalido che non venga riconosciuto idoneo può, entro trenta giorni dalla notificazione, presentare al Consiglio centrale medico-legale dell'Opera ricorso avverso la decisione adottata dal Collegio medico provinciale.

ART. 27.

Gli invalidi di guerra che all'atto della chiamata o del richiamo alle armi o dell'arruolamento volontario o della partecipazione alla Guerra di Liberazione quale partigiano, erano alle dipendenze di privati datori di lavoro, hanno diritto alla conservazione del posto o alla riassunzione in servizio a condizione:

1°) che ne facciano domanda al rappresentante dell'azienda non oltre sei mesi dalla data del riconoscimento del titolo di invalido di guerra di cui all'articolo 2 della presente legge;

2°) che dal Collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 nella legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni, sia riconosciuta la loro idoneità e capacità di prestare utile servizio nel posto che prima occupavano.

Lo stesso diritto spetta agli invalidi civili che erano alle dipendenze delle aziende stesse al momento in cui furono deportati o subirono infortunio a causa della guerra.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma è esercitata nei modi stabiliti dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni.

Anche nei casi di cui al presente articolo, l'invalido che non venga riconosciuto idoneo dal Collegio medico provinciale, può presentare ricorso al Consiglio centrale medico-legale nel termine di giorni trenta dalla notifica della decisione negativa.

ART. 28.

Gli Enti che esercitano l'assistenza malattia ai lavoratori di qualsiasi categoria non applicheranno, nei confronti degli invalidi assistiti dall'Opera, il termine massimo di 180 giorni posto dalle norme in vigore quale limite massimo per l'assistenza continuativa agli affetti da malattie croniche.

ART. 29.

Tutte le istituzioni pubbliche che hanno per iscopo il mantenimento, la cura, l'istruzione e la educazione di invalidi, sono obbligate — quando abbiano posti disponibili — al ricovero ed all'assistenza degli invalidi di guerra designati dall'Opera.

Tale obbligo permane ancorché gli invalidi non appartengano al territorio entro cui la istituzione, a termine delle proprie norme statutarie, esplica la sua azione, ferma la preferenza a favore degli invalidi appartenenti a detto territorio e salvo il rimborso della relativa spesa da parte dell'Opera.

Nella concessione di posti graduati o di borse di studio non aventi destinazione a pro di determinate famiglie, che le istituzioni abbiano obbligo di conferire in virtù delle norme che le regolano, sono preferiti gli invalidi di guerra e, a parità di titoli con gli altri concorrenti, i loro figli.

Nella concessione dei posti gratuiti e delle borse di studio, la preferenza è accordata agli invalidi prima che agli orfani di guerra, la preferenza ai figli degli invalidi è concessa subito dopo gli orfani suddetti.

Gli istituti ospedalieri di qualunque tipo, i sanitari, le case di cura che abbiano fissato una tariffa di ricovero dovranno applicare agli invalidi di guerra ricoverati a carico dell'Opera la retta minima.

Le istituzioni pubbliche di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6272, aventi per fine l'assistenza ospedaliera dovranno applicare, nei confronti degli invalidi di guerra ricoverati ai sensi del precedente comma, la retta giornaliera stabilita a termine dell'articolo 78 lettera c) della legge stessa e successive modificazioni.

I ricoveri sono effettuati su richiesta della locale Direzione provinciale dell'Opera.

In caso di urgenza i ricoveri possono essere consentiti, in via provvisoria, a seguito di verbale redatto da un sanitario dell'ospedale, salvo a promuovere entro i tre giorni successivi la richiesta della Direzione provinciale.

ART. 30.

I mutilati quando abbiano completato le cure chirurgiche e le cure fisiche ortopediche e abbiano raggiunto quel grado di restaurazione funzionale che assicuri il massimo possibile di capacità lavorativa, sono ammessi, ai fini della loro rieducazione professionale, in appositi istituti o scuole riconosciuti o autorizzati dall'Opera.

Gli invalidi completamente ciechi, i sordi ed i muti, i mutilati nel viso ed i nevropatici, quando non abbiano più bisogno di cure ospedaliere sono trasferiti ai fini della loro rieducazione funzionale e professionale, in istituti specializzati o in case di convalescenza e di lavoro, riconosciuti o autorizzati dall'Opera.

L'amministrazione militare fornirà, se richiesta, medici per le cure, ufficiali e sottufficiali per la disciplina e, quando possibile, personale per l'assistenza e la rieducazione professionale.

ART. 31.

Gli invalidi ammessi negli istituti o scuole di rieducazione professionale vi potranno rimanere per un termine massimo di sei mesi a spese dell'amministrazione militare, anche se nel frattempo sia intervenuto il congedo, a meno che l'amministrazione dell'istituto o scuola non constati la inefficienza o la impossibilità della rieducazione.

Trascorso il termine di sei mesi, se non sia intervenuto il congedo, gli invalidi potranno rimanere nell'Istituto o scuola di rieducazione a spese dell'amministrazione militare fino alla data del congedo stesso.

L'Opera potrà trattenere a suo carico detti invalidi negli istituti di rieducazione oltre i periodi di tempo sopraccennati quando lo reputi necessario per completarne la rieducazione professionale.

Per gli accertamenti medico-legali dei militari invalidi ammessi agli Istituti di rieducazione, sono competenti le autorità militari del luogo dove gli Istituti hanno sede.

ART. 32.

In casi eccezionali e per le constatate ragioni di famiglia o di salute, il Comando militare territoriale nella cui giurisdizione ha sede l'Istituto o la scuola di rieducazione professionale, su proposta dei dirigenti dell'Istituto o della scuola stessa, o su richiesta dell'interessato, potrà, sentito il parere delle competenti autorità sanitarie militari, concedere ai militari invalidi brevi licenze o licenze straordinarie.

ART. 33.

Le spese per la prima fornitura degli apparecchi tutori, degli apparecchi provvisori di protesi, degli apparecchi definitivi, e dei piloni o fittoni, sono a carico dell'Amministrazione militare. Essa si vale di ditte specializzate la cui scelta sarà fatta d'accordo con l'Opera.

Le successive spese di riparazione o di ricambio degli apparecchi di protesi, sono sostenute dall'Opera, nei limiti e alle condizioni da essa stabilite.

È pure a carico dell'Opera la spesa per gli apparecchi di protesi di uso lavorativo, da fornirsi a mezzo degli Istituti di rieducazione o anche direttamente in aggiunta degli apparecchi già forniti dall'Amministrazione militare.

ART. 34.

La presente legge non implica alcuna modifica del trattamento di pensione di cui fruiscono gli invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'attività professionale che essi esplicano.

ART. 35.

Sono estese ai figli degli invalidi di guerra che fruiscono di pensione o di assegno rinnovabile di prima categoria, le disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra.

ART. 36.

Gli Istituti di credito fondiario o agrario, le Casse di risparmio e gli altri Istituti che concedono mutui per la costruzione di case popolari o economiche, hanno l'obbligo di concedere agli invalidi di guerra pensionati, mutui per l'acquisto di terreni coltivabili e di proprietà rustiche e per l'acquisto o costruzione di case popolari ed economiche con la cessione, a garanzia per il pagamento degli interessi e delle quote di ammortamento, della pensione di cui l'invalido fruisce. Per la concessione di tali mutui, sono consentite speciali agevolazioni per quanto concerne il saggio di interesse, l'ammortamento, le modalità ed i limiti di credito.

Alle case popolari ed economiche, acquistate o costruite da invalidi ai termini del precedente comma, sono estese le agevolazioni fiscali di cui ai capi I e II del titolo IX del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

I terreni coltivabili, le proprietà rustiche, le case popolari ed economiche, acquistate o costruite ai sensi del presente articolo, sono inalienabili ed insequestrabili, sino a quando non siano estinti i mutui con i quali gli invalidi hanno provveduto all'acquisto o alla costruzione o non sia avvenuta la morte dell'invalido. In tal caso la vedova ed i figli o gli eredi hanno facoltà di optare fra la alienazione del fondo o della casa con la estinzione del residuo debito e l'applicazione degli articoli 114, 115, 116 e 117 del citato testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni con il pagamento rateale del residuo ammontare del mutuo.

Gli invalidi di guerra che siano lavoratori agricoli o coltivatori diretti della terra hanno diritto di preferenza nell'assegnazione di assegni demaniali o provenienti dalla lottizzazione dei latifondi o dai terreni incolti.

La pensione degli invalidi potrà anche essere accettata come cauzione nei pubblici impieghi.

ART. 37.

Gli istituti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro hanno l'obbligo di assicurare gli invalidi di guerra assunti presso le imprese o aziende, alle stesse condizioni stabilite per i lavoratori validi.

Qualora il numero degli invalidi sia superiore al 10 per cento delle unità lavorative per le quali deve essere stipulata l'assicurazione, gli istituti possono aumentare il tasso di premio nella proporzione e con le norme stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

ART. 38.

Spetta all'Opera vigilare affinché il genitore avente la patria potestà o il tutore curi in modo adeguato l'assistenza del minore invalido e la sua educazione e istruzione generale o professionale in relazione alla minorazione da cui è affetto.

Nel caso che il titolare della patria potestà o il tutore trascuri comunque gli obblighi di cui sopra l'Opera può promuovere dal giudice delle tutele il collocamento d'urgenza del minore in un istituto designato dall'Opera stessa.

Per i minori grandi invalidi il collocamento in speciali istituti è sempre disposto, anche indipendentemente dalla possibilità della loro istruzione professionale, ai fini della rieducazione funzionale e per il tempo all'uopo necessario.

ART. 39.

Per i minori grandi invalidi collocati in istituti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, gli assegni di superinvalidità e di cumulo stabiliti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648 sulle pensioni di guerra e successive modificazioni, sono sottoposti, se richiesto dall'Opera, a ritenuta in favore dell'Opera stessa fino alla concorrenza del 50 per cento degli assegni per le spese di mantenimento e rieducazione.

ART. 40.

I minori invalidi ascritti a categorie inferiori alla prima, fruiscono del mantenimento in Istituti a carico dell'Opera. Il giudice delle tutele stabilisce, su richiesta dell'Opera stessa, in quale misura la pensione debba essere attribuita a titolo di rimborso.

Il giudice delle tutele dispone altresì le modalità e le garanzie per l'accantonamento sino alla maggiore età dell'invalido della parte residua della pensione medesima.

ART. 41.

Entro tre mesi dal giorno della pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, gli organi centrali dell'Opera di cui

agli articoli 5, 11, 12 e 13, dovranno essere costituiti secondo le norme della legge stessa.

ART. 42.

Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà emanato il relativo regolamento di esecuzione.

Nella elaborazione del predetto regolamento di esecuzione gli uffici competenti saranno assistiti da una Commissione consultiva, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e composta dal Presidente dell'Opera, dai quattro componenti del suo Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 5, lettera a), dal Presidente del Consiglio centrale medico-legale, nonché dal Presidente dell'Associazione nazionale mutilati di guerra, dal Presidente dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra e dal Presidente dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

ART. 43.

Ai fini del migliore assolvimento dei compiti di cui all'articolo 1, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di costituire, con le modalità che saranno precisate dal predetto regolamento di esecuzione, e sempre salve le competenze dei Consigli centrali di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge, quelle Commissioni che giudicherà opportune a rendere l'adempimento dei compiti dell'Opera vieppiù aderente alle esigenze degli invalidi in ogni settore.

La deliberazione istitutiva di ciascuna delle Commissioni di cui al comma precedente ne determinerà le attribuzioni, i poteri, i limiti, il numero e la qualità dei componenti, comprendendo in ogni caso tra questi i rappresentanti diretti dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra e dell'Unione nazionale mutilati per servizio, nella rispettiva proporzione disposta agli articoli 12 e 13 della presente legge per i Consigli centrali ivi considerati.